

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 2977 DEL 23/12/2024

CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA

OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E GLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA DI BOLOGNA PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO DEL CINGHIALE - CONTRIBUTO PER I COADIUTORI AUTORIZZATI IMPIEGATI

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- 1) Dispone l'impegno ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 60.000,00 sul Cap. S 108139/0 - Tasferimenti correnti a istituzioni sociali private - associazioni per vigilanza volontaria - Cdc 111 (Cod. SIOPE 1040401001) in favore di CENTRO SERV. E COORD. AMBITO TERRITORIALE CACCIA (A.T.C.) C (codice: 13729) per contributo per i coadiutori autorizzati impiegati nella Convenzione tra la Città metropolitana di Bologna e gli Ambiti Territoriali di Caccia di Bologna per le attività connesse all'attuazione del piano di controllo del cinghiale;
- 2) dispone di provvedere al pagamento della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione

MOTIVAZIONE

Il controllo della fauna è una modalità gestionale e operativa diversa dall'attività venatoria, si svolge in maniera selettiva ed è disciplinato dall'art. 19 della L. n. 157/1992 la quale riconosce alle Regioni la facoltà di adottare piani di limitazione delle specie.

Con propria Legge, n. 8/1994 art. 16, la Regione Emilia-Romagna ha disposto che gli interventi in controllo debbano eseguirsi sotto la diretta responsabilità di Province e Città metropolitana ed essere svolti da operatori autorizzati o altri soggetti qualificati riconosciuti espressamente per legge.

Con deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 1973 del 22/11/2021 è stato approvato il "Piano di controllo del cinghiale 2021/2026".

Con la DGR n. 1025 del 19/06/2023 la Regione Emilia-Romagna ha disposto l'"Assegnazione fondi alle province per l'attuazione dei piani di controllo delle specie "fossorie" e della specie cinghiale ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992 e art. 4 L.R. n. 17/2022 - Annualità 2023 e 2024" e con DGR n. 195 del 25/05/2024 ha disposto l'"Assegnazione fondi alle Province per l'attuazione dei piani di controllo delle specie "fossorie" e della specie cinghiale ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157/1992 e art. 4 lr. n. 17/2022. Annualità 2023-2024. Nuovo riparto contributi e modifica modalità di assegnazione e rendicontazione delle spese annualità 2024 di cui alla deliberazione n.1025/2023" prevedendo un contributo anche a favore della Città Metropolitana di Bologna per il contenimento della specie cinghiale.

Con DGR 1283 del 24/06/2024 la stessa regione Emilia-Romagna ha disposto l'"Approvazione atto di indirizzo inerente dm 13 giugno 2023 "piano straordinario per la gestione ed il contenimento della fauna selvatica" - verifica, prosecuzione e monitoraggio delle azioni poste in essere dalla regione per l'eradicazione della peste suina africana (PSA) e la riduzione dell'impatto sulle produzioni agricole della specie cinghiale (sus scrofa)." integrando gli importi stanziati nella deliberazione precedente.

Con le citate DGR n. 1025/2023 e DGR n. 195/2024, la Regione Emilia-Romagna ha deliberato di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 4, L.R. 27 ottobre 2022, n.17 concorrendo al finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e della specie cinghiale previsti in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna, e ha approvato l'allegato n. 1 che specifica al punto 2 i criteri per le spese ammissibili. In alternativa ai criteri previsti al punto 2, la DGR 195/2024, al punto 6 prevede, *ad integrare quanto già stabilito al paragrafo 3. "Modalità e termini per la rendicontazione dei contributi" della deliberazione n. 1025/2023, unicamente per la specie cinghiale, per il 2024 e a partire dal primo febbraio 2024, prevedendo che la rendicontazione delle spese ammissibili, nei limiti del tetto massimo spettante a ciascun territorio provinciale, possa avvenire in alternativa riconoscendo la quota di € 130,00 "a capo" abbattuto e sottoposto a controllo sanitario presso IZLER o altro soggetto competente per trichinella o PSA (nel qual caso la quota "a capo" sarà da intendersi comprensiva di ogni spesa relativa a foraggiamento, controllo trappole/chiusini, rimborso chilometrico, materiali di consumo e di ogni altra ulteriore spesa sostenuta per l'abbattimento). In questo caso, dovranno essere fornite in sede di rendicontazione le ricevute della consegna dei campioni dei capi abbattuti a IZLER o altro soggetto competente per trichinella o PSA. Potranno essere riconosciute in aggiunta eventuali spese di smaltimento delle*

carcasse purchè supportate, a rendiconto, da documentazione che ne attesti la corretta esecuzione o da ricevute delle ditte di smaltimento che riportino il numero di animali caricati; in questo caso farà fede il numero di animali smaltiti. Ciascun territorio dovrà opzionare un'unica modalità di rendicontazione.

In aderenza ai principi, alle finalità e ai metodi definiti dalla Regione, Città metropolitana e gli Ambiti Territoriali di caccia A.T.C. hanno condiviso la necessità di integrare le proprie competenze tecniche. Si è ritenuto pertanto di disciplinare e formalizzare tale collaborazione gestionale e operativa con l'approvazione di una "Convenzione tra la Città metropolitana di Bologna e gli Ambiti Territoriali di Caccia di Bologna per le attività connesse all'attuazione del piano di controllo del cinghiale - anni 2024 – 2026"¹.

La suddetta Convenzione prevede (art. 7 – gestione economica e destinazione dei finanziamenti) che *"...la rendicontazione delle spese ammissibili, nei limiti del tetto massimo spettante alla Città metropolitana, avverrà riconoscendo la quota di € 70,00 "a capo" abbattuto e sottoposto a controllo sanitario presso IZLER o altro soggetto competente per l'esame alla trichinella o PSA (la quota "a capo" sarà da intendersi onnicomprensiva di ogni spesa sostenuta dai coadiutori). In caso di superamento delle risorse finanziarie l'importo spettante verrà ridotto proporzionalmente tra gli aventi diritto."*

Per accordo con gli ATC i contributi erogati dovranno essere liquidati alle figure individuali effettivamente impegnate nelle attività di contenimento strettamente coordinate dal Corpo di Polizia locale della Città metropolitana.

Pertanto in ragione di quanto descritto si procede alla formalizzazione espressa dell'impegno relativo alla somma di € 60.000,00 che, a rendicontazione verificata dal Corpo di Polizia e con l'indicazione individuale dei soggetti destinatari dei contributi, andrà versata al Centro Servizi e Coordinamento Ambito Territoriale Caccia A.T.C. (cod. forn. 13729) - Via di Corticella 183/6 - 40128 Bologna - affinché proceda - d'intesa con le Associazioni di riferimento - alle singole liquidazioni.

La somma da impegnare è disponibile sul Capitolo PEG 108139 "Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - associazioni per vigilanza volontaria - CDC 111" - del Bilancio 2024/2026 - annualità 2024 - Codice SIOPE U 1.04.04.01.001 "Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private". Tali somme corrispondono a quanto accertato con accertamento n. 1752/2024.

L'imputazione del presente impegno avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei

¹ PG 41347/2024

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 60 della seduta del 20/12/2023 - Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e dei relativi allegati (P.G. n. 77429/2023);
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 347 del 20/12/2023 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026 (P.G. n. 77220/2023).

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di giorni 60 (sessanta) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di giorni 120 (centoventi), entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o piena conoscenza del medesimo, in forza del combinato disposto *ex artt.* 29 e 41, D.lgs. n. 104/2010 (c.d. Codice del processo amministrativo) per l'impugnazione al TAR e *ex art.* 9, d.P.R. n. 1199/71 per quanto attiene il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Bologna, 23/12/2024

Firmato digitalmente
Dott. MIGNANI ROMANO²

² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.